



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO
CHIOGGIA

ORDINANZA N° 35 /2015

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Chioggia:

VISTO: la propria Ordinanza n° 20/2011 del 18/05/2011 e ss.mm.ii., con la quale è stato approvato e reso esecutivo il "Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti delle navi e dei galleggianti nel Porto di Chioggia";

VISTA: la propria Ordinanza n° 06/2015 in data 18/02/2015 mediante la quale si è proceduto ad una temporanea rideterminazione dei limiti del pescaggio massimo consentito alle navi in ingresso ed uscita dal porto di Chioggia;

CONSIDERATO: il ripristino dei segnalamenti previsti per la navigazione nel canale lagunare d'ingresso al porto di Chioggia avvenuto in data 16/04/2015 come da comunicazione prot. n. 11/21/21573 in data 07/05/2015 del Comando Zona dei Fari e dei Segnalamenti Marittimi di Venezia;

VISTA: la nota prot. n. 13916 DOCUMIT in data 27/05/2015 del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia-Giulia - Ufficio Salvaguardia - OO.MM. per il Veneto relativa alla validazione della documentazione tecnica inerente i rilievi batimetrici del porto di Chioggia effettuata dalla Società Digital Rilievi su commissione dell'Azienda Speciale del Porto di Chioggia nell'ambito delle sue attività di promozione e sviluppo del porto di Chioggia;

ACQUISITO: il parere della Corporazione dei Piloti del porto di Chioggia e Porto Levante con nota s.n. in data 01/06/2015;

CONSIDERATO: che i limiti di pescaggio assumono carattere indicativo in funzione della particolare natura e morfologia dei canali lagunari che tendono a variare la propria geometria in considerazione della consistenza dei materiali di cui sono costituiti e delle diverse sollecitazioni dovute a fattori esterni che quotidianamente si manifestano;

RITENUTO NECESSARIO procedere ad un aggiornamento dell'allegato E dell'ordinanza n. 54/2013 in data 23/08/2013 relativo alle caratteristiche tecnico-operative degli accosti del porto di Chioggia;

VISTA: la Legge 28/01/1994 n. 84, riordino della legislazione in materia portuale e ss.mm.ii.;

VISTO: il Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare, reso esecutivo con Legge 27.12.1977, n. 1085, che, al comma b) della regola 1) pone riserva a favore delle disposizioni speciali relative alla navigazione nelle rade e nei porti;

VISTI: gli artt. 17, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;

ORDINA

ARTICOLO 1

L'allegato "E" dell'ordinanza n. 54/2013 in data 23/08/2013, che modifica il "Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti delle navi e dei galleggianti nel Porto di Chioggia" approvato con Ordinanza n° 20/2011, è da intendersi sostituito con l'allegato alla presente ordinanza.

Facendo salve le disposizioni vigenti, resta inteso che l'accesso, l'approdo e l'uscita delle navi e tutti le manovre in genere potranno essere limitate con pescaggi minori a quelli previsti in relazione alle effettive condizioni meteo marine in atto, tenuto conto che i rilievi batimetrici indicati sono riferiti al livello medio mare.

L'ordinanza n. 06/2015 in data 18/02/2015 citata in premessa è da intendersi abrogata.

ARTICOLO 2

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza.

I contravventori a quanto disposto, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato, saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 e/o dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, ovvero ai sensi dell'art. 53 del D.Lvo 71/2005, se al comando di unità da diporto, e saranno ritenuti responsabili, in sede civile e penale, dei danni diretti ed indiretti derivati a persone e/o cose per effetto del loro illecito.

Chioggia, 05/06/2015

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Luca CARDARELLO

SCALO PORTUALE "ISOLA SALONI"

Accosti M1-M2-M3-M5-M6: Pescaggio massimo consentito mt. 4,70

Accosto M4: Pescaggio massimo consentito mt. 4,00

Accosto scassa bacino "Marittima": Pescaggio massimo consentito mt. 4,00

Accosti C1-C2-C3-C4-C5-C6: Pescaggio massimo consentito mt. 7,00

SCALO PORTUALE "VAL DA RIO"

Accosto V1-V2: dalla bitta n° 1 alla bitta n° 9
Lunghezza totale accosto mt. 200
Pescaggio massimo consentito mt. 4,50

Accosto V3: dalla bitta n° 10 alla bitta n° 16
Lunghezza totale accosto mt. 185
Pescaggio massimo consentito mt. 6,50

Accosto V4: dalla bitta n° 17 alla bitta n° 23
Lunghezza totale accosto mt. 160
Pescaggio massimo consentito mt. 6,50

Accosto V5: dalla bitta n° 24 alla bitta n° 27
Lunghezza totale accosto mt. 100
Pescaggio massimo consentito mt. 6,00

Accosto V6: dalla bitta n° 28 alla bitta n° 32
Lunghezza totale accosto mt. 145
Pescaggio massimo consentito mt. 6,80*

Accosto V7: dalla bitta n° 33 alla bitta n° 38
Lunghezza totale accosto mt. 130
Pescaggio massimo consentito mt. 6,80*

Accosto V8 dalla bitta n° 39 alla bitta n° 44
Lunghezza totale accosto mt. 130
Pescaggio massimo consentito mt. 6,50

Accosto V9 - V10 dalla bitta n° 45 alla bitta n° 51
Lunghezza totale accosto mt. 140
Pescaggio massimo consentito mt. 6,00

Accosto V11 dalla bitta n° 52 alla bitta n° 57
Lunghezza totale accosto mt. 130
Pescaggio massimo consentito mt. 6,00

Accosto V12: dalla bitta n° 58 alla bitta n° 62
Lunghezza totale accosto mt. 130
Pescaggio massimo consentito mt. 6,50

Accosto V13 OVEST: dalla bitta n° 62 alla bitta n° 68
Lunghezza totale accosto mt. 130
Pescaggio massimo consentito mt. 6,50

Accosto V13 EST: dalla bitta n° 69 alla bitta n° 72
Lunghezza totale accosto mt. 70
Pescaggio massimo consentito mt. 5,50

* E' consentito un aumento del pescaggio massimo fino a mt. 7 solo per manovre effettuate con l'ausilio di due rimorchiatori.